

## REGOLAMENTO (CE) N. 456/95 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3438/92, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio (3) ha istituito misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia e inviati nel 1992, 1993 e 1994 agli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo;

considerando che il protrarsi del conflitto in corso nei territori dell'ex Jugoslavia rende opportuna la proroga, per un periodo massimo di un anno, di dette misure di assistenza temporanea agli operatori costretti ad aggirare tali territori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92, i termini « nel 1992, nel 1993 e nel 1994 » sono sostituiti dai termini « nel 1992, nel 1993, nel 1994 e nel 1995 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PUECH

(1) GU n. C 365 del 21. 12. 1994, pag. 13.

(2) Parere reso il 17 febbraio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1016/94 (GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 1).